



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1, che stabilisce che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili;

VISTO l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-bis, che stabilisce che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;

VISTO l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-ter, che stabilisce che il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno;

VISTI i criteri attualmente adottati ai fini dell'individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dal citato articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e per la conseguente concessione del beneficio della dilazione;

VISTO l'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che inserisce all'art. 19 citato, il comma 1-quinquies, in base al quale la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma;

VISTO l'art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che modifica il comma 3 del citato art. 19, prevedendo che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e che il carico non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive;



VISTO l'art. 52, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che stabilisce che le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a) sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, le disposizioni richiamate hanno inteso affiancare agli attuali piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà o in caso di comprovato peggioramento di tale situazione, i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e che a tali piani di rateazione straordinari non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

CONSIDERATO che i piani di rateazione possono essere prorogati una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza;

CONSIDERATA la necessità di procedere, al fine di dare attuazione alla disposizione richiamata, all'emanazione del decreto ministeriale con il quale si individuano le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dal meccanismo di rateazione di nuova introduzione;

DECRETA

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "piano di rateazione ordinario": piano di rateazione della durata massima di 72 rate;
- b) "piano di rateazione in proroga ordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate;
- c) "piano di rateazione straordinario": piano di rateazione della durata massima di 120 rate;
- d) "piano di rateazione in proroga straordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.

ARTICOLO 2

Piani di rateazione

1. All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore può alternativamente:

- a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;



b) chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

2. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può alternativamente:

a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;

b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

3. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente:

a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;

b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

4. Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .

ARTICOLO 3

Condizioni per la richiesta del piano di rateazione

1. Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso articolo 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2.

2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:



a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'articolo 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

3. Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto.

ARTICOLO 4

Disposizione transitoria

1. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3, essere aumentati fino a 120 rate.

ARTICOLO 5

Monitoraggio degli effetti

1. Equitalia S.p.a., per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, presenta una relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO



TABELLA "A"		
Rata / Valore produzione		rate concedibili
DA	A	
10,01%	10,20%	73
10,21%	10,40%	74
10,41%	10,60%	75
10,61%	10,80%	76
10,81%	11,00%	77
11,01%	11,20%	78
11,21%	11,40%	79
11,41%	11,60%	80
11,61%	11,80%	81
11,81%	12,00%	82
12,01%	12,20%	83
12,21%	12,40%	84
12,41%	12,60%	85
12,61%	12,80%	86
12,81%	13,00%	87
13,01%	13,20%	88
13,21%	13,40%	89
13,41%	13,60%	90
13,61%	13,80%	91
13,81%	14,00%	92
14,01%	14,20%	93
14,21%	14,40%	94
14,41%	14,60%	95
14,61%	14,80%	96
14,81%	15,00%	97
15,01%	15,20%	98
15,21%	15,40%	99
15,41%	15,60%	100
15,61%	15,80%	101
15,81%	16,00%	102
16,01%	16,20%	103
16,21%	16,40%	104
16,41%	16,60%	105
16,61%	16,80%	106
16,81%	17,00%	107
17,01%	17,20%	108
17,21%	17,40%	109
17,41%	17,60%	110
17,61%	17,80%	111
17,81%	18,00%	112
18,01%	18,20%	113
18,21%	18,40%	114
18,41%	18,60%	115
18,61%	18,80%	116
18,81%	19,00%	117
19,01%	19,20%	118
19,21%	19,40%	119
OLTRE 19,40%		120



TABELLA "B"		
Rata / Reddito		Rate concedibili
da	a	
20,01%	20,40%	73
20,41%	20,80%	74
20,81%	21,20%	75
21,21%	21,60%	76
21,61%	22,00%	77
22,01%	22,40%	78
22,41%	22,80%	79
22,81%	23,20%	80
23,21%	23,60%	81
23,61%	24,00%	82
24,01%	24,40%	83
24,41%	24,80%	84
24,81%	25,20%	85
25,21%	25,60%	86
25,61%	26,00%	87
26,01%	26,40%	88
26,41%	26,80%	89
26,81%	27,20%	90
27,21%	27,60%	91
27,61%	28,00%	92
28,01%	28,40%	93
28,41%	28,80%	94
28,81%	29,20%	95
29,21%	29,60%	96
29,61%	30,00%	97
30,01%	30,40%	98
30,41%	30,80%	99
30,81%	31,20%	100
31,21%	31,60%	101
31,61%	32,00%	102
32,01%	32,40%	103
32,41%	32,80%	104
32,81%	33,20%	105
33,21%	33,60%	106
33,61%	34,00%	107
34,01%	34,40%	108
34,41%	34,80%	109
34,81%	35,20%	110
35,21%	35,60%	111
35,61%	36,00%	112
36,01%	36,40%	113
36,41%	36,80%	114
36,81%	37,20%	115
37,21%	37,60%	116
37,61%	38,00%	117
38,01%	38,40%	118
38,41%	38,80%	119
OLTRE 38,80%		120



Oggetto: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 52, comma 3 , del del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 – relazione illustrativa

L'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1), del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, ha inserito all'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 1-quinquies, in base al quale “la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.”

Lo stesso art. 52, comma 1, lett. a), al n. 2) modifica il comma 3 del citato art. 19, prevedendo che il debitore decade automaticamente in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive.

Il successivo comma 3, stabilisce che le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a) sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto, al fine di assicurare che il nuovo meccanismo di rateazione sia inserito e coerentemente raccordato alle variegate disposizioni già vigenti in materia, identifica le quattro tipologie di piani di rateazione concedibili:

- “piano di rateazione ordinario”: piano di rateazione della durata massima di 72 rate (art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973);
- “piano di rateazione in proroga ordinario”: piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate (art. 19, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602/1973);
- “piano di rateazione straordinario”: piano di rateazione della durata massima di 120 rate (art. 19, commi 1 e 1-quinquies, del d.P.R. n. 602/1973) ;
- “piano di rateazione in proroga straordinario”: piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate. (art. 19, comma 1-bis e 1-quinquies, del d.P.R. n. 602/1973).

Viene, inoltre, chiarito che la possibilità di richiedere rate variabili di importo crescente, prevista dal comma 1-ter dell'art. 19, è limitata ai soli piani di rateazione ordinari e ai piani di rateazione in proroga ordinari.

All'art. 2, si elencano le possibilità a disposizione del contribuente che si trovi in crisi. A seconda delle motivazioni sottese alle difficoltà, il debitore potrà richiedere alternativamente all'agente della riscossione il piano di rateazione più adatto alla propria situazione.

È previsto, in particolare, che il contribuente possa ottenere, al verificarsi delle condizioni previste dalle norme, un piano di rateazione ordinario o un piano di rateazione straordinario, ovvero prorogarli con piani di rateazione in proroga ordinari o straordinari.



Tenuto conto della straordinarietà dei nuovi piani di rateazione e dei vincoli fissati dal comma 1-quinquies per la relativa concedibilità, viene fatta salva possibilità per il debitore che non viene ammesso al beneficio della rateazione (anche in proroga) con un piano straordinario, di richiedere comunque un piano ordinario.

Per quanto riguarda, in particolare, i piani straordinari, all'art. 3, ferma l'esigenza di accertare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà che l'articolo 19, comma 1, del d.P.R. n.602/1973, richiede quale presupposto per ripartire in rate il debito iscritto a ruolo, vengono fissati i parametri per la verifica, da parte dell'Agente della riscossione, delle condizioni previste dalla norma per la concessione del beneficio.

Nello specifico, si prevede che la rateazione straordinaria venga concessa se l'importo del debito spalmato sul numero massimo di 72 rate accordabili con il piano ordinario non sia finanziariamente sopportabile dal debitore e via sia, per ciò stesso, necessità di aumentare il numero di tali rate, in modo da consentire al debitore di rendersi solvibile, attraverso una più estesa ripartizione del carico.

Le condizioni in parola ricorrono,

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, allorché l'ammontare della rata sia superiore al 20% del reddito conseguito dal nucleo familiare, derivante dall'indicatore ISR contenuto in seno all'ISEE, considerato su base mensile.

b) per tutti gli altri soggetti, allorché l'ammontare della rata superi il 10% del valore del volumi d'affari (inteso come valore della produzione enucleato ai sensi dei numeri 1,;3) e 5) dell'articolo 2425 c.c. , ossia ricavi delle vendite e delle prestazioni, valore dei lavori in corso su ordinazione, altri ricavi e proventi) e l'indice di liquidità comunemente utilizzato dagli analisti di bilancio [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente], sia ricompreso tra 0,50 ed 1.

Il comma 3, infine, rinvia alle tabelle allegate al decreto l'individuazione, effettuata secondo criteri di progressività, del numero di rate concedibili nel range che parte dalle 73 rate del piano ordinario fino alle 120 rate che costituiscono l'attuale tetto massimo dei piani straordinari.

Con l'art. 4, per ragioni di giustizia sostanziale, si prevede che i piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3, essere aumentati fino a 120 rate.

Infine, l'art. 5 stabilisce che, annualmente, entro il 31 marzo, Equitalia, per il tramite dell'Agenzia, riferisca al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei nuovi meccanismi di rateazione.

